

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 14 – 16 MARZO 2020



EMERGENZA COVID-19 SOSPENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il [DPCM dell'11 marzo 2020](#) sono state introdotte nuove e più severe restrizioni che prevedono, tra le altre, **la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fino al prossimo 25 marzo.**

Restano **escluse** dalla sospensione (per cui restano aperte) le attività espressamente individuate dal DPCM sopra citato e contenute negli allegati richiamati dallo stesso, e più precisamente:

- le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** ([allegato 1](#));
- le attività inerenti i servizi alla persona, tra cui **lavanderie, tintorie, servizi funebri ed attività connesse** ([allegato 2](#));
- le **edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.**

Tuttavia, l'esercizio è consentito solo se vengono adottate tutte le misure idonee a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

Le restrizioni imposte dal provvedimento hanno (giustamente) sollevato una serie di dubbi e domande di natura operativa da parte dei commercianti e degli operatori dei settori interessati, con riguardo in particolare alla **procedura** da seguire in seguito alla sospensione dell'attività e la conseguente **interruzione dell'attività di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** mediante il Registratore Telematico.

Come è quindi opportuno procedere in questa situazione di "forzata" sospensione dell'attività? Vi è l'obbligo di fare qualche comunicazione per l'inattività del Registratore Telematico (R.T.)?

NESSUN ADEMPIMENTO PER LA SOSPENSIONE DEL R.T.

Le attività che devono osservare l'obbligo di sospensione dell'attività **NON sono tenute ad alcun adempimento od intervento sul registratore di cassa telematico**, in quanto non si tratta di malfunzionamento, ma la fattispecie va assimilata all'interruzione per ferie o riposo settimanale. Pertanto **non è necessario comunicare nulla all'Agenzia delle Entrate.**

Vediamo perché.

Nel caso di **chiusura del negozio** ed in tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, viene **interrotta la memorizzazione e trasmissione giornaliera dei dati** mediante il R.T., il commerciante non è tenuto ad effettuare nessuna specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La risposta è contenuta nelle **specifiche tecniche** relative ai corrispettivi telematici, fornite dall'Agenzia delle Entrate:

“Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.”

La situazione attuale di emergenza sanitaria causata dal diffondersi del *Coronavirus* rientra senza ombra di dubbio nei casi di **chiusura per eventi eccezionali**. Il registratore di cassa **non dovrà, quindi, esser messo fuori servizio**.

COME FUNZIONA IL REGISTRATORE TELEMATICO?

I **nuovi registratori di cassa telematici** si caratterizzano per il continuo processo di comunicazione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, che comprendono anche le giornate di chiusura..

Al momento della chiusura giornaliera, il R.T. genera un file dei dati dei corrispettivi giornalieri che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate, con una frequenza variabile, entro 12 giorni dalla data di memorizzazione dei corrispettivi, che coincide con la data di effettuazione delle operazioni.

Nel caso di **chiusura/interruzione dell'attività**, il R.T. rileva che non è stata effettuata alcuna operazione e memorizza i **dati giornalieri a zero**, fino alla data di riapertura.

Per l'emergenza COVID-19, i dati ad importo zero riguarderanno tutti i giorni di chiusura forzata legata alle previsioni di cui al DPCM dell'11 marzo scorso.

Contestualmente all'**emissione del primo documento commerciale** successivo e con il ripristino dell'ordinaria attività, verrà elaborato un **file telematico** contenente i dati di inattività per il periodo di chiusura. Il flusso a zero sarà quindi trasmesso e comunicato all'Agenzia delle Entrate.

IL CHIARIMENTO NELLA FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tali indicazioni hanno trovato conferma nella **FAQ** pubblicata il 13.3.2020 dall'Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata all'assistenza on line del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nei giorni di chiusura per l'emergenza da coronavirus come devo gestire il registratore telematico? Devo comunicare che è fuori servizio o no?

Nei giorni di chiusura dell'esercizio commerciale, anche in questo periodo di emergenza, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorre effettuare alcuna comunicazione ulteriore: sarà il registratore che, al momento della riapertura dell'esercizio, e alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività.

In alternativa, l'esercente (o il suo intermediario delegato) può anche accedere al portale **Fatture e Corrispettivi** e - attraverso l'apposita funzionalità - cambiare lo "stato" del registratore telematico da "IN SERVIZIO" a "FUORI SERVIZIO": sarà il registratore stesso che, al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo "stato" da "FUORI SERVIZIO" a "IN SERVIZIO" (per **maggiori informazioni** è possibile consultare la pagina di "Info&Assistenza" del portale Fatture e Corrispettivi a questo [link](#)).

PERCHE' E' OPPORTUNO CONTATTARE IL TECNICO DI FIDUCIA?

I nuovi R.T., nella generalità dei casi, **alla ripresa dell'attività procedono autonomamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai giorni di chiusura, con importo zero**.

Tuttavia ci sono pervenute segnalazioni di alcuni dispositivi che non prevedono questo tipo di funzione automatica e l'esercente deve conseguentemente poi provvedere a trasmettere il file con importi a zero all'Agenzia delle Entrate.

Vi consigliamo quindi di **contattare l'assistenza tecnica e di accertarVi che il Vostro R.T. sia abilitato alle funzioni automatiche suddette. Qualora il Vostro R.T. non preveda l'automatismo, Vi invitiamo a contattare tempestivamente lo Studio al fine di concordare gli adempimenti conseguenti.**

SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DEL PERIODO DI "MORATORIA"

Nessun adempimento è da effettuare anche per coloro che usufruiscono del periodo di "moratoria" semestrale delle sanzioni e non hanno ancora adottato o messo in servizio il Registratore Telematico: si tratta dei soggetti passivi IVA che hanno registrato nel 2018 un volume d'affari non superiore a € 400.000, per i quali l'obbligo di dotarsi di R.T. decorre dal 1° gennaio 2020, ma che sino al prossimo 30 giugno 2020 possono trasmettere i dati dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (anziché entro il 12° giorno), senza applicazione di sanzioni.

Tali operatori possono adottare la c.d. "**soluzione transitoria**".

In tal caso non occorrerà trasmettere anche gli importi ("a zero") delle giornate di chiusura, **ma soltanto quelli annotati, per il periodo di attività, sul registro dei corrispettivi.**

A questo proposito, riteniamo utile ricordare che la citata "**soluzione transitoria**" consente al **oggetto passivo**, o all'intermediario da questi incaricato (accedendo alla propria area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai corrispettivi), di generare il file con i dati di riepilogo giornalieri, che dovrà essere inviato, inserendo:

- la data,
- l'aliquota IVA o, in alternativa, la natura dell'operazione o l'adozione del metodo della "ventilazione";
- l'imponibile e l'imposta.

Dopo averlo generato, sarà possibile controllare il file, sigillarlo e procedere alla sua trasmissione.

Si precisa che, fino a quando non verrà installato o adattato il R.T. (entro il termine massimo del 30.6.2020, salvo nuove disposizioni per *Coronavirus*), per questi soggetti **permane l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.**

SOGGETTI CHE USANO IL SERVIZIO "DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE"

E' bene ricordare che chi non ha (o non ha ancora adottato) un Registratore Telematico, può utilizzare, in alternativa al R.T. stesso, la procedura proposta dall'Agenzia delle Entrate, di generazione del "**documento commerciale on line**" (c.d. "procedura web").

Il servizio consente al soggetto passivo IVA di predisporre il documento commerciale che certifica il corrispettivo (che ha sostituito lo scontrino e la ricevuta fiscale) e, contestualmente alla sua generazione, di memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi dell'operazione effettuata.

Si segnala che questo tipo di procedura difficilmente viene adottata da esercizi commerciali che rilasciano un consistente numero di "**scontrini elettronici**".

Tornando al tema centrale della sospensione delle attività legata all'emergenza epidemiologica COVID-19, **anche i soggetti che utilizzano il servizio "documento commerciale on line" non dovranno effettuare alcun adempimento**, in quanto la funzione di generazione del documento non prevede la trasmissione di "importi zero" nelle giornate di chiusura.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>